

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Attuale copia Ed. 1 Rev. 4 del 22.07.26

Adriatica Strade A-STR A SpA

Via A. Olivetti, 4 – Z.I. – 86039 Termoli (CB)

S.p.A. ADRIATICA STRADE A-STR A

L'Amministratore Delegato

dott. Carlo Gregoretti

La Direzione

L'Organo di Vigilanza

Il Sindacato

1. Premessa.....	2
2. Scopo.....	2
3. Termini e definizioni.....	2
4. Canali di segnalazione interna.....	3
Premessa.....	3
Gestione e compiti del gestore.....	3
Modalità di segnalazione.....	4
Descrizione tecnica della piattaforma.....	4
Coinvolgimento dei sindacati.....	5
5. Canali di segnalazione esterna.....	5
Premessa.....	5
Gestione e compiti.....	5
Modalità di segnalazione.....	6
Descrizione della piattaforma.....	6
6. Divulgazione pubblica.....	6
7. Obblighi di riservatezza, trattamento dei dati personali e Conservazione della documentazione.....	7
8. Misure di protezione.....	7
9. Indicazioni e flussi informativi verso la Direzione/OdV.....	7
10. Indicazioni e flussi informativi verso la Commissione Europea.....	7

Ed. -- Rev.	Data	Motivorevisione	Redatto	Verificato	Approvato
1-1	11.12.23	Revisione documentale	Gregoretti Carlo	Dott. Marco Rinaldi	Gregoretti Carlo
1-2	20.04.2026	Integrazione delibera n. 478 del 26 novembre 2025 dell'Anac	Gregoretti Carlo	Dott. Marco Rinaldi	Gregoretti Carlo
1-3	31.05.2026	Integrazione linee Confindustria	Gregoretti Carlo	Dott. Marco Rinaldi	Gregoretti Carlo
1-4	22.07.2026	Accettazione del MOG da parte del CDA con verbale del 22.07.2026	Gregoretti Carlo	Dott. Marco Rinaldi	Gregoretti Carlo

1. Premessa

Con il D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023 il processo di Whistleblowing, nato per la prevenzione delle fattispecie dei reati presupposto e per la segnalazione di eventuali violazioni del Modello 231 ha subito consistenti modifiche che hanno interessato principalmente l'oggetto delle violazioni, la platea dei soggetti segnalanti, l'attivazione dei canali di segnalazione e le modalità di utilizzo, il coinvolgimento dell'ANAC, e l'estensione delle misure di protezione a persone od enti che affiancano il segnalante.

La relativa procedura di controllo è stata quindi aggiornata al nuovo decreto legislativo e sviluppata seguendo le indicazioni degli articoli del suddetto decreto.

ANAC (Associazione nazionale anticorruzione), ha approvato con **Delibera n° 478** del 26 novembre 2025 le "Linee guida in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione" e con la **Delibera n. 479**, sempre del 26 novembre 2025, ha apportato modifiche ed integrazione della Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 recante "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

L'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 211 del 30 dicembre 2025 ha ampliato, con il comma 1-bis, l'ambito di applicazione oggettivo dell'articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, estendendo la protezione anche alle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea.

2. Scopo

La presente procedura ha lo scopo di esplicitare quanto riportato nell' Art.1 "Ambito di applicazione oggettivo" del Decreto legislativo n.24/23 che è quello di disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Inoltre, definisce le modalità di segnalazione e gestione della stessa segnalazione.

3. Termini e definizioni

- **Violazioni:** il concetto di "violazione", definito dall'Art.2 del D.Lgs n.24, è inteso come "comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato" consistenti in:
 - Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano in illeciti o atti riportati ai punti 3, 4, 5 e 6.
 - Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei punti 3,4,5 e 6.
 - Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: Appalti pubblici-servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo-sicurezza e conformità dei prodotti-sicurezza dei trasporti-tutela dell'ambiente-radioprotezione e sicurezza nucleare-sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali-salute pubblica protezione dei consumatori-tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
 - Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
 - Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
 - Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti 3,4 e 5.
- **Segnalazione o segnalare:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.

- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.
- **Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **Soggetti del settore privato** sono quei soggetti diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, con una ulteriore distinzione, utile in seguito per definire oggetto e mezzo di segnalazione, riguardante il numero di lavoratori, l'adozione o meno di un Modello 231 e il settore in cui si opera:
 - Settore privato che ha impiegato una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato.
 - Settore privato che ha impiegato meno di 50 lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato in cui è stato adottato un Modello 231.
 - Settore privato operante nei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi che ha impiegato nell'ultimo anno lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato indipendenti anche inferiore a 50 unità.
- **Persone legittimate a segnalare violazioni** ossia:
 - Dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all'Art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio)
 - Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato
 - Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato
 - Collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato
 - Volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
 - Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
- **Persona segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- **Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione.
- **Canali di segnalazione:** canali/condizioni idonei per le tipologie di segnalazione (Interna, esterna, divulgazione pubblica):
 - Canali di segnalazione interna (articoli 4 e 5 del D.Lgs n.24/23);
 - Canali di segnalazione esterna (articoli 7 e 8 del D.Lgs n.24/23);
 - Condizioni per divulgazione pubblica (articolo 15 del D.Lgs n.24/23);

4. **Canali di segnalazione interna**

Premessa

Come riportato al punto precedente l'Art. 4 tratta l'attivazione del canale di segnalazione interna mentre l'Art. 5 ne tratta la gestione. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato devono attivare propri canali di segnalazione con le seguenti caratteristiche:

- Garanzia della riservatezza dell'identità della persona segnalante
- Garanzia della riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione
- Garanzia della riservatezza del contenuto della segnalazione
- Garanzia della riservatezza della relativa documentazione

Le suddette garanzie possono essere ottenute anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia. I contenuti dei documenti "cifrati" (per i quali è stata impiegata la crittografia) sono resi incomprensibili a coloro che vi accedano senza disporre della relativa autorizzazione.

Gestione e compiti del gestore

La gestione del canale di segnalazione è affidata all'OdV aziendale.

I compiti del gestore del canale di segnalazione interna sono regolati dall'Art. 5 del D.Lgs n.24; esso deve:

- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere un contatto con la persona segnalante cui richiedere, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone legittimate a segnalare che non frequentano i luoghi di lavoro;
- pubblicare le informazioni di cui al punto precedente anche in una sezione dedicata del proprio sito se attivo.

Il requisito fondamentale che deve connotare il gestore è l'autonomia, che va declinata in termini di:

- **Imparzialità:** il gestore deve operare in maniera neutrale ed equidistante rispetto alle parti coinvolte, svolgendo un'attività scevra da condizionamenti o favoritismi
- **Indipendenza:** il gestore deve essere un soggetto in grado di svolgere le attività cui è tenuto ai fini della gestione della segnalazione senza interferenze, ossia in autonomia operativa e valutativa

Per le verifiche e gli accertamenti nell'ambito della propria istruttoria, il gestore può:

- a) accedere, secondo quanto previsto nel MOG 231, ai servizi dell'ente (ad esempio banche dati, piattaforme, database e ogni altro applicativo in uso presso l'ente);
- b) coinvolgere, ove ritenuto opportuno, altre strutture interne o esterne all'ente.

Il compito del gestore è quello di verificare i fatti segnalati e di rivolgersi tempestivamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, nel caso in cui emerga una possibile violazione della normativa di settore.

L'attività istruttoria potrebbe concludersi con esiti diversi, tra i quali, ad esempio, l'archiviazione della segnalazione, la revisione di procedure o processi interni, la trasmissione degli atti all'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD), la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Ciò che è importante è che la gestione (inclusa la valutazione degli organi interni o esterni da coinvolgere) e l'esito dell'istruttoria siano rimessi all'autonomia del gestore e mai subordinati.

Se emergerà una possibile violazione del codice di comportamento, il gestore definirà l'istruttoria disponendo l'inoltro della documentazione utile all'UPD e sarà quest'ultimo a valutare gli estremi per l'avvio del procedimento.

Modalità di segnalazione

Le modalità di segnalazione ammesse sono tramite piattaforma raggiungibile dal sito internet aziendale: <https://www.adriaticastrade.net/>

Da qui è possibile accedere ad un link gestito da "Whistleblower Software by Formalize". Attraverso la stessa, in forma protetta è possibile procedere ad una segnalazione sia in forma scritta che in forma orale.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile della Funzione incaricata di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il contenuto delle segnalazioni deve essere preciso e concordante. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi
- Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati
- L'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- L'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

Descrizione tecnica della piattaforma

Il frontend è sviluppato come applicazione a pagina singola (SPA). Questo porta diversi vantaggi, ma il beneficio principale è la netta separazione dal backend. Il frontend è ospitato su AWS S3, con un'istanza di CloudFront davanti al bucket.

Il backend è sviluppato come un'API REST JSON, che è consumata dalla SPA frontend. Il framework utilizzato per l'API è Laravel, scritto in PHP. L'API viene eseguita serverless su AWS Lambda, distribuito come container docker. Il backend utilizza una vasta gamma di servizi da AWS per completare diverse attività, come la traduzione di testi (se abilitata), l'invio di e-mail o SMS e l'hosting di file.

Il framework utilizzato per la SPA è Angular, scritto in Typescript (compilato in Javascript).

Tutti i dati sono archiviati con AWS nel data center di Francoforte, in Germania. I backup sono archiviati in diverse zone di disponibilità. Whistleblower Software by Formalize conserva i dati del cliente in due diversi sistemi (entrambi sono servizi gestiti, il che minimizza i rischi): AWS RDS (Database - archiviazione dei dati del caso come titolo, descrizione, ecc. del caso): dati del caso sono crittografati E2E (oltre alla crittografia at-rest) e AWS S3 (File system - archiviazione dei file): i dati del caso sono crittografati E2E (oltre alla crittografia dei dati at-rest) e sono archiviati in un file system diverso rispetto ai file vari (immagini del profilo, ecc.).

L'autorizzazione avviene caso per caso. Ciò significa che solo le persone che hanno accesso al caso potranno recuperare i dati.

L'accesso alle segnalazioni viene concesso caso per caso. Ciò significa che due diverse segnalazioni, anche se appartenenti alla stessa categoria e allo stesso reparto, potranno avere utenti diversi che potranno accedervi.

Tutti i dati vengono crittografati sia quando sono in transito che a riposo. Questo assicura l'integrità dei dati, in quanto i dati non possono essere corrotti o modificati durante il trasferimento, la privacy, in quanto i dati non possono essere intercettati da terze parti, e l'autenticazione, in quanto l'utente finale può essere certo che il sito a cui si collega sia effettivamente Whistleblower Software by Formalize.

Vengono effettuati backup periodici per garantire che i dati dei clienti non vadano persi. I backup vengono eseguiti con i seguenti intervalli:

- Backup giornaliero che scade dopo 35 giorni.
- Backup settimanale che scade dopo 85 giorni.

Per garantire la possibilità di cancellazione definitiva dei dati sia in conformità al GDPR, vengono memorizzate tutte le query di cancellazione definitiva ed eliminiamo nuovamente le righe cancellate con una migrazione nel caso di ripristino di backup.

Compliance, certificazioni e Audit: Relazione ISAE 3000 Tipo 2 (sulle misure di sicurezza delle informazioni e di protezione dei dati in relazione all'accordo con i responsabili del trattamento dei dati. L'audit ISAE 3000 viene effettuato annualmente); Certificazione ISO 27001; ogni anno è eseguito un test di penetrazione esterno; certificazione ENS (Esquema Nacional de Seguridad).

Coinvolgimento dei sindacati

Il coinvolgimento dei sindacati ha un carattere meramente informativo; si tratta, infatti, di una interlocuzione preventiva che consente agli enti di acquisire le eventuali osservazioni di parte sindacale sull'implementazione del canale interno e di definire nel MOG 231, le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione.

L'ente ha optato per la sottoscrizione della presente procedura.

5. Canali di segnalazione esterna

Premessa

Qualora la persona segnalante voglia utilizzare il canale di segnalazione esterna può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni (l'Art.6 del D.Lgs n.24/23):

- il canale di segnalazione interna non è attivo o non raggiungibile;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Gestione e compiti

Le modalità di gestione del canale di segnalazione esterna da parte dell'ANAC sono regolate dall'Art. 8 del D.Lgs n.24.

Per violazioni che non rientrano nella propria competenza l'ANAC dispone l'invio alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio.

L'autorità amministrativa competente svolge le stesse attività che abbiamo registrato per il personale designato per la gestione del canale di segnalazione esterna garantendo la stessa riservatezza, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, sull'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

- Il numero di segnalazioni esterne ricevute
- Il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito
- Se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti avviati

In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procede alla loro archiviazione.

Modalità di segnalazione

L'Art.7 del D.Lgs n.24 demanda all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) l'attivazione del canale di segnalazione esterna (a cui può fare riferimento la persona che non può utilizzare il canale di segnalazione interno a seguito di una delle condizioni precedentemente citate) con le stesse caratteristiche che si chiedono ai canali di segnalazione interni.

Le modalità di segnalazione ammesse sono:

- In forma scritta tramite la piattaforma informatica
- In forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale
- Mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante

Le segnalazioni avvengono all'indirizzo <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile della Funzione incaricata di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il contenuto delle segnalazioni deve essere preciso e concordante. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi
- Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati
- L'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- L'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

Descrizione della piattaforma

L'Art.9 del D.Lgs n.24 contiene le informazioni riportate sul sito dell'ANAC utili per le persone segnalanti:

- L'illustrazione delle misure di protezione previste per la persona segnalante
- I propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata
- Le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna
- L'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal presente decreto, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall'articolo 10
- del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018

Le modalità con le quali può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna

L'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, convenzioni con l'ANAC, nonché i loro contatti

6. Divulgazione pubblica

L'Art.15 del D.Lgs n.24 recita che la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità precedentemente descritte relative ai canali di segnalazione interna ed esterna a cui non è stato dato riscontro nei termini previsti da parte di chi gestisce il canale di segnalazione interna o dall'ANAC stessa e in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

7. Obblighi di riservatezza, trattamento dei dati personali e Conservazione della documentazione

Quanto previsto del D.Lgs n.24/23 è garantito dalle piattaforme scelte.

8. Misure di protezione

L'Art. 3 "Ambito di applicazione soggettivo" indica le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato legittimate a segnalare eventuali violazioni e che sono state trattate al punto 2 della procedura in esame.

L'Art. 16 del D.Lgs n.24 "Condizioni per la protezione della persona segnalante" stabilisce che per queste persone sono previste misure di protezione quando ricorrono le seguenti condizioni:

- Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'Art.1 del D.Lgs n.24
- La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto nelle modalità trattate per le segnalazioni interne ed esterne
- I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione
- Salvo quanto previsto dall'Art. 20 (limitazioni della responsabilità), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare
- La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle Istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 (Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna)

Le misure di protezione consistono in:

- Divieto di ritorsione (art.17 D.Lgs n.24/23);
- Misure di sostegno (art.18 D.Lgs n.24/23);
- Protezione dalle ritorsioni (art.19 D.Lgs n.24/23);
- Limitazioni delle responsabilità (art.19 D.Lgs n.24/23).

9. Indicazioni e flussi informativi verso la Direzione/OdV

Gestore canale di segnalazione interna – OdV.

10. Indicazioni e flussi informativi verso la Commissione Europea

Gestore canale di segnalazione esterna – ANAC.

S.p.A. ADRIATICA STRADE A-STRADA

L'Amministratore Delegato

dot. Carlo Gregoretto



[Handwritten signature]

